

## **STUDIO LEGALE MELLONE**

**Avv. Vincenzo Mellone**

Via P. Fusco, 47 - 80058 – Torre Annunziata

Email: [enzomellone@libero.it](mailto:enzomellone@libero.it) – PEC: [vincenzo.mellone@forotorre.it](mailto:vincenzo.mellone@forotorre.it)

### **ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO CAMPANIA – SEDE DI NAPOLI**

#### **RICORSO ORDINARIO**

**P E R:** la sig.ra **Verrastro Angela**, nata a Charleroi (Belgio), il 06.02.1980, e residente in Napoli alla Via Emilio Scaglione, 20, **C.F.: VRRNGL80B46Z103O**, elettivamente dom.ta in Torre Annunziata alla via P. Fusco, 47, preso lo studio dell'avv. dall'avv. Vincenzo Mellone C.F.: **MLLVCN75R16L245V**, PEC: [vincenzo.mellone@forotorre.it](mailto:vincenzo.mellone@forotorre.it), che la rappresenta e difende in forza di mandato allegato al sottoesteso atto

**C O N T R O:** **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere, 76/A, C.F.: 80185250588, ope legis, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Dello Stato di Napoli, con sede in Napoli – 80134, alla Via A. Diaz, 11, C.F. 80030620639, PEC [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it),

**(resistente)**

**NONCHE': UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA – NAPOLI**, in persona del legale rappresentante e Rettore p.t., con sede in 80135 – Napoli, alla Via Suor Orsola, 10, P. Iva 03375800632 Cod Fiscale 80040520639, PEC [rettore@pec.unisob.na.it](mailto:rettore@pec.unisob.na.it), ope legis, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Dello Stato di Napoli, con sede in Napoli – 80134, alla Via A. Diaz, 11, C.F. 80030620639, PEC [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it),

**(resistente)**

**NONCHE': LA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA TERZA PROVA ORALE DEL CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO V CICLO, ANNO**

**ACCADEMICO 2019/2020 – SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, ISTITUITA PRESSO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA – NAPOLI**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 80135 – Napoli, alla Via Suor Orsola, 10, PEC rettore@pec.unisob.na.it, ope legis, domiciliata presso l’Avvocatura Distrettuale Dello Stato di Napoli, con sede in Napoli – 80134, alla Via A. Diaz, 11, C.F. 80030620639, PEC ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

**(resistente)**

**NONCHE’**: VARRIALE FRANCESCO MARIA, (C.F.: VRRFNC94E28F839J), dom.to alla Via Attilio Pratella, 51, 80128 – Napoli,

**(controinteressato)**

**NONCHE’**: nei confronti di tutti i soggetti ammessi e che hanno sostenuto la prova orale del corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, presso l’Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, nonché tutti i soggetti inseriti nella graduatoria nominativa finale di merito degli ammessi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, pubblicata in data 09.02.2021 (scuola secondaria di secondo grado), sul sito dell’Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, nonché gli ammessi in soprannumero ai sensi del D.M. 92 del 08.02.2019 art. 4 comma 4, i quali subirebbero un pregiudizio dall’accoglimento del presente ricorso,

**(controinteressati)**

**per l’annullamento, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare**

- della prova orale del bando di selezione per l’ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con

disabilità – Anno Accademico 2019/2020, (D.M. 30 settembre 2011), recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, della scuola secondaria di secondo grado, pubblicata sul sito dell'Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli;

- della pubblicazione sul sito dell'Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, degli esiti della terza prova del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, (D.M. 30 settembre 2011), sostenuta in data 27.01.2021, ore 14 e 30, Gruppo 7, pubblicato in data 03.02.2021, nella parte in cui prevede per la sig. Verrastro Angela la valutazione (voto) della terza prova Non Valutabile;
- degli elenchi pubblicati dall'Ateneo resistente recante i nominativi dei candidati ammessi al corso di specializzazione sostegno (in breve TFA Sostegno Anno Accademico 2019/2020), laddove escludono il nominativo della ricorrente;
- del bando adottato dall'Ateneo resistente, pubblicato nel sito istituzionale, con il quale venivano indette le procedure della terza prova orale, nella parte in cui disciplinano le modalità di svolgimento e di superamento della prova ai fini dell'ammissione al corso;
- della graduatoria nominativa finale di merito degli ammessi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, pubblicata in data 09.02.2021, sul sito dell'Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, nella parte in cui non contempla l'inserimento tra gli ammessi del nome della ricorrente;
- del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, (D.M. n. 95 del 12.02.2020), provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente al corso;

-dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso – nella parte lesiva per la ricorrente;

- del verbale e il giudizio comminato dalla quarta commissione alla ricorrente in riferimento alla terza prova del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, (D.M. 30 settembre 2011), sostenuta in data 27.01.2021, ore 14 e 30;

- di tutti gli atti e verbali della commissione esaminatrice nella parte in cui si sono rilevati lesivi della posizione della ricorrente, in particolare gli atti e verbali della commissione esaminatrice nella parte in cui ha ritenuto non valutabile (NV) la terza prova effettuata dalla ricorrente in data 27.01.2021;

- per quel che occorra tutti i successivi atti della procedura;

- della prova orale sostenuta in data 27.01.2021, con modalità da remoto;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, sempre nei limiti d'interesse della ricorrente

#### **per l'accertamento**

- della illegittimità e annullabilità di tutti gli atti e verbali inerenti il giudizio, comminato dalla quarta commissione esaminatrice alla ricorrente in riferimento alla terza prova del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, (D.M. 30 settembre 2011), sostenuta presso l'Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli in data 27.01.2021, ore 14 e 30, e pubblicati in data 03.02.2021, degli elenchi pubblicati dall'Ateneo resistente recante i nominativi dei candidati ammessi al corso di specializzazione sostegno (in breve TFA Sostegno Anno Accademico 2019/2020), laddove escludono il nominativo della ricorrente, del bando adottato dall'Ateneo resistente, pubblicato nel sito istituzionale, con il quale venivano indette le procedure della terza prova orale, nella parte in cui disciplinano le modalità di svolgimento e di superamento della prova ai fini dell'ammissione al corso, della illegittima esclusione della ricorrente della

graduatoria nominativa finale di merito per l'ammissione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, pubblicata sul sito dell'Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli in data 09.02.2021, nella parte in cui non contempla l'inserimento della ricorrente tra gli inseriti in graduatoria finale di merito e gli ammessi, anche con riserva, al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, e a procedere alla riammissione della ricorrente alla terza prova del suddetto corso, ovvero in subordine per l'ammissione di una prova orale suppletiva, da esperirsi in sessioni ad hoc per la ricorrente e sempre per la integrale riammissione della stessa al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, ovvero a disporre il diritto della ricorrente ad essere ammessa direttamente corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, con reinserimento della ricorrente nell'elenco della graduatoria nominativa finale di merito degli ammessi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, pubblicata in data 09.02.2021, sul sito dell'Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi inclusa la riedizione o il rifacimento della prova orale per la ricorrente

**per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**

alle Amministrazioni e Enti intimati all'adozione del relativo provvedimento di riammissione della ricorrente a sostenere la prova orale (terza prova) del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, ovvero per l'ammissione di una

prova orale suppletiva, da esperirsi in sessioni ad hoc per la ricorrente e sempre per la integrale riammissione della stessa al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, ovvero a disporre il diritto della ricorrente ad essere ammessa direttamente corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare e nel merito, ivi incluso il diritto della ricorrente a risostenere la prova orale (terza prova), del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, ovvero per l'ammissione di una prova orale suppletiva, da esperirsi in sessioni ad hoc per la ricorrente e sempre per la integrale riammissione della stessa al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, ovvero a disporre il diritto della ricorrente ad essere ammessa direttamente corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, per il reinserimento della ricorrente nella graduatoria finale di merito per l'ammissione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, pubblicata in data 09.02.2021, con conseguente reinserimento della ricorrente nell'elenco della graduatoria nominativa finale di merito degli ammessi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, pubblicata in data 09.02.2021, sul sito dell'Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare e nel merito, ivi incluso il diritto della ricorrente a risostenere la prova orale (terza prova), e/o al pagamento di somme equivalenti, con interessi e rivalutazione, come per legge

**premessso in fatto**

- che con Decreto Ministeriale n. 95 del 12.02.2020 - Attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno scolastico TFA 2019/2020, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249 e successive modificazioni” il MIUR, in attuazione del DM 10 settembre 2010 n.249, recante “Regolamento concernente: ‘Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e del DM 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”, nonché del DM n 948 del 1 dicembre 2016 recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249 e successive modificazioni” ha disposto l’avvio del IV ciclo dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno nell’ambito della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado stabilendo che gli Atenei dovessero attivare per l’a.a. 2019/2020 tali corsi;

- Per quanto concerne la predisposizione da parte degli Atenei di percorsi abbreviati e della valutazione delle competenze già acquisite il suddetto decreto rimanda a quanto disposto dai commi 5 e 6 dall’art. 3 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, mentre l’art. 2 prevede che ai fini dell’individuazione dei titoli di ammissione per l’iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rimanda all’ art. 3, comma 1 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) e all’art. 5 (Disposizioni transitorie e finali), comma 2, del D.M. n. 92/2019;

- il suddetto D.M. 95 del 12.02.2020 all’art. 1 che le prove di accesso e le modalità di espletamento sono disciplinate dai bandi dei singoli atenei;

- che il Decreto Ministeriale n. 858 del 18.11.2020 ha autorizzato a garantire lo svolgimento della prova orale per l'ammissione al V ciclo, anno accademico 2019/2020, anche con modalità a distanza;

- che con decreto Rettorale n. 113 del 21.02.2020, l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli, nelle modalità di svolgimento della prova prevede che “per partecipare alla prova i candidati/le candidate dovranno predisporre una postazione (costituita da personal computer o tablet o smartphone), con sistema operativo e browser aggiornati, dotata di altoparlante, microfono, e webcam, dalla quale connettersi alla piattaforma G-Suite for Education per l'intero svolgimento della seduta telematica di esame. I/le candidati/e dovranno collegarsi alla piattaforma G-Suite for Education nel giorno e all'orario indicato nel calendario. La Commissione, all'orario stabilito, avvierà la "seduta on line" relativa alla prova concorsuale. Il/la candidato/a potrà connettersi 10 minuti prima dell'inizio della seduta accedendo alla piattaforma mediante il link pubblicato sul calendario di convocazione, utilizzando il pulsante "Partecipa" (vedi Linee Guida); Il/la candidato/a dovrà: a. attivare la webcam; b. mantenere la connessione attiva per l'intera durata della seduta; c. avere a disposizione il documento di riconoscimento già registrato in fase di iscrizione al concorso; d. assicurare l'assenza nel locale di persone di supporto durante lo svolgimento della prova; e. attivare il microfono solo quando chiamati dalla Commissione; f. rendersi riconoscibili e visibili, mantenere la webcam telecamera attiva per tutta la durata della prova, posizionandola con una inquadratura a 'mezzobusto' che includa le mani; g. tenere durante la prova lo sguardo costantemente rivolto verso la webcam. h. Non è permesso, durante il corso della prova, comunicare con terzi salvo che con i membri della Commissione esaminatrice. È necessaria la massima puntualità per consentire il regolare svolgimento della seduta. Il/la candidato/a che per qualsiasi motivo non si presenta alla prova nell'orario di convocazione sarà considerato rinunciatario. La Commissione, potrà verificare che i candidati siano soli nella stanza, che non si avvalgano di libri, appunti o altri dispositivi utili per la consultazione.



**Sarà escluso dalla prova II/la candidato/a che contravviene alle disposizioni elencate ed a quelle che possono essere stabilite dalla Commissione per assicurare la sincerità della prova.**

**L'Università non risponde di eventuali disguidi tecnici dovuti a malfunzionamenti di computer/tablet/smartphone e/o connessioni internet”.**

- che la ricorrente, ha partecipato al bando di selezione del corso pubblico di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, bandito dal MIUR, presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.

La stessa ha svolto e superato la prova preselettiva con votazione 24,5 su 30, con relativa ammissione alla seconda prova scritta;

- che la seconda prova pratica, inizialmente prevista in forma scritta, a causa ed in conseguenza della pandemia veniva svolta sempre in modalità a distanza ma in forma orale, così come previsto dal Decreto Ministeriale n.858 del 18-11-2020 - "TFA 2019/2020" - Svolgimento di laboratori per gli idonei e della prova orale ai fini dell'accesso ai corsi, in modalità a distanza";

- che la ricorrente svolgeva e superava brillantemente la seconda prova pratica (la quale consisteva in un colloquio avente carattere pratico, declinando le competenze riferite alle tematiche previste al comma 1 dell'art. 6 del DM 30 settembre 2011 in relazione alle specificità del grado di scuola), con esito di 29/30 - esito della votazione tra i più alti dell'intera prova, con conseguente ammissione allo svolgimento della terza prova (prova orale);

- che la terza prova, consisteva in approfondimenti e critiche delle tematiche della seconda prova evidenziando, inoltre, questioni motivazionali individuali, e precisamente nelle motivazioni della candidata nella scelta di intraprendere il percorso dell'insegnamento dell'attività di sostegno scolastico;

- che in data 27.01.2021 la ricorrente, seguendo le direttive impartite dall'Ateneo circa lo svolgimento della prova a distanza, si collegava regolarmente alla 14:15 rispondendo all'appello alle 14:30. La dr.ssa Vegliastro rimaneva collegata per tutta la sessione di esame attendendo il

proprio turno (era la penultima a dover sostenere l'esame, per l'esattezza alla posizione 35 su 36), allorquando veniva invitata ad iniziare la prova, e dopo circa un minuto e trenta secondi (mediamente la prova aveva una tempistica di circa cinque minuti), il presidente della quarta commissione esaminatrice, la interrompeva sostenendo che si sentiva l'audio ma la ricorrente non appariva in video, invitandola entro pochi minuti a risolvere il presunto guasto al collegamento, elassi circa tre-quattro minuti, senza che la ricorrente riuscisse a risolvere il relativo presunto guasto, il presidente chiudeva definitivamente il collegamento meet, e di fatto interrompeva la prova;

- che la ricorrente nel corso della terza prova iniziava con l'approfondimento della tematica della seconda prova (superata dalla stessa con esito 29/30), approfondendo le questioni sulla tematica dell'Entropatia di Husserl, le 5 abilità dell'intelligenza emotiva di Coleman, e prima dell'interruzione del collegamento stava già relazionando sulla propria esperienza lavorativa come tutor DSA (disturbi specifici dell'apprendimento);

- che, pertanto, anche se parzialmente per cause alle stessa non imputabili, la ricorrente aveva effettivamente svolto la terza prova, soprattutto perché la valutazione della stessa verteva essenzialmente sull'approfondimento della seconda prova, approfondimento già esaustivamente fornito alla commissione.

La restante parte della prova circa le motivazioni individuali della ricorrente relative alla scelta di intraprendere il percorso di specializzazione e conseguente insegnamento, a parere della difesa scrivente risulta essere un corollario alla parte contenutistica della prova, e che pertanto non risulta decisiva ai fini della valutazione;

- che in data 03.02.2021 venivano pubblicati gli esiti della terza prova, i quali assegnavano alla ricorrente quale votazione NV (ovvero non valutabile);

- che l'operato della quarta commissione giudicante non rispetta i principi di trasparenza dell'operato della Pubblica Amministrazione, con conseguente illegittimità, nullità e/o annullabilità

degli atti impugnati e conseguente ammissione della ricorrente al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno scolastico TFA 2019/2020;

- che nonostante le richieste e solleciti effettuati dalla ricorrente circa le motivazioni della non valutazione e del conseguente omesso inserimento nella graduatoria degli idonei e degli idonei ammessi alla frequenza del corso sopra precisato, e/o all'eventuale ripetizione della prova orale, l'Ateneo non provvedeva ad alcuna valida giustificazione alla suddetta illegittima esclusione;

- che, in ogni caso la prova orale svolta dalla ricorrente è stata caratterizzata e condizionata da una serie di fattori tali da comprometterne il regolare svolgimento della stessa, tra i quali si evidenzia l'omesso controllo della regolarità e/o funzionalità del collegamento internet da parte della commissione ad inizio prova.

Ebbene tale omissione operata dalla quarta commissione ha sicuramente precluso la possibilità della ricorrente di avviare un eventuale ripristino della connessione e/o disagio tecnico, finalizzata al regolare svolgimento della prova.

La stessa commissione esaminatrice, nonché altre commissioni del suddetto corso, hanno attivato delle sessioni di prove suppletive per altri candidati, sessione non attivata per la ricorrente per l'eventuale ripetizione della terza prova.

Detto comportamento è in palese contrasto con il principio di uguaglianza, nonché con tutti i principi di trasparenza, buon andamento della P. A., imparzialità, e tutte le norme e regolamenti che disciplinano i corsi concorsi pubblici.

Infatti lo svolgimento della prova effettuato dalla ricorrente, non rispetta i dettami del bando di concorso, dunque, oltre ad essere in contrasto insanabile con le previsioni dello stesso Decreto Ministeriale, risulta violare, i più basilari principi dettati in tema di pubblici concorsi, con la conseguenza che la stessa prova risulta essere affetta da nullità assoluta, annullabilità e illegittimità, per i seguenti

## **MOTIVI**

**ILLEGITTIMITA' DELLA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE OPERATA  
QUARTA COMMISSIONE ESAMINATRICE – VIOLAZIONE E FALSA APPLCAZIONE  
DELLA QUARTA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL DECRETO RETTORALE N. 113  
DEL 21.02.2020 - VIOLAZIONE E FALSA APPLCAZIONE DELLA QUARTA  
COMMISSIONE ESAMINATRICE ALLE DIRETTIVE IMPARTITE DALL'ATENEO -  
VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 e 97 DELLA  
COSTITUZIONE, DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I CANDIDATI CHE HANNO  
PARTECIPATO ALLE PROVE ORALI, SUPERFICIALITA' DEL GIUDIZIO, ECCESSO  
DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETA' ED INGIUSTIZIA  
MANIFESTA, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI  
CONCORSI.**

Preliminarmente la difesa scrivente eccepisce la assoluta nullità, annullabilità e illegittimità dello svolgimento della terza prova (prova orale) del corso di selezione per l'ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, e di tutte le norme previste per lo svolgimento dei concorsi pubblici, della trasparenza della Pubblica Amministrazione e della imparzialità della stessa.

Giova innanzitutto evidenziare innumerevoli incongruenze riscontrate sia nello svolgimento della prova che nella erronea valutazione della terza prova sostenuta dalla ricorrente.

Invero, in data 27.01.2021 la dr.ssa Verrastro, seguendo le direttive impartite dall'Ateneo per lo svolgimento della prova a distanza, partecipava regolarmente alla sessione di esame iniziata alle ore 14:15, risultando presente all'appello effettuato alle ore 14:30.

La stessa tramite collegamento on line è stata presente per tutta la sessione di esame, assistendo alle prove dei candidati che la precedevano (la ricorrente è stata esaminata come penultima alla posizione 35 su 36), allorquando veniva invitata ad iniziare la prova.

Iniziata la prova, la quale mediamente una tempistica di circa cinque minuti per candidato, improvvisamente interveniva il presidente della quarta commissione il quale sosteneva sorprendentemente che ascoltava l'audio ma che la ricorrente non appariva in video, invitandola, pertanto, a risolvere il presunto guasto al collegamento, concedendo alla stessa circa 5 minuti per la risoluzione del presunto problema alla connessione.

Nonostante i ripetuti tentativi della ricorrente per il ripristino del collegamento, il presidente dopo qualche minuto interrompeva definitivamente e senza alcun preavviso il collegamento mitt, e di fatto chiudeva la sessione di esame.

Ebbene, detto inspiegabile comportamento del presidente di commissione, ha precluso alla ricorrente la effettiva possibilità di concludere la prova, ledendo e negando alla stessa il diritto alla partecipazione al corso di specializzazione per il sostegno.

Giova precisare che le modalità di svolgimento della prova con i relativi controlli circa qualsivoglia disguidi tecnici dovuti a mal funzionamenti di computer/tablet/smarphone e/o connessioni internet vanno effettuati dalla commissione di esame al momento del collegamento ed all'avvio della sessione.

Detti controlli non sono stati effettuati regolarmente dalla commissione, tant'è che in sede di appello alla sessione di esame, nulla è stato eccepito e rilevato alla ricorrente circa un eventuale disguido tecnico relativo alla mancata visualizzazione della ricorrente nel monitor del computer, rilievi che se effettuati tempestivamente avrebbero consentito alla dr.ssa Verrastro di risolvere eventuale disguido tecnico e partecipare alla sessione di esame.

In ogni caso, il verificarsi del disguido tecnico dovuto al mal funzionamento del computer e/o alla interruzione della connessione internet, non possono essere imputati ad un comportamento negligente e/o in mala fede della ricorrente, semmai costituisce una intervenuta causa di forza maggiore.

Le due caratteristiche che un evento deve avere per essere considerato causa di forza maggiore sono la straordinarietà ed imprevedibilità, come verificatosi al caso di specie.

Le suddette caratteristiche sono state descritte dalla Suprema Corte nella sentenza n. 12235, Cass, sez. III, 25 maggio 2007, con la quale ha precisato che il requisito di straordinarietà ha carattere obiettivo, nel senso che deve trattarsi di un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione, mentre l'imprevedibilità, invece, ha natura soggettiva, in quanto riguarda la capacità conoscitiva e la diligenza della parte contraente. La valutazione di tale caratteristica deve avvenire, però, in modo totalmente obiettivo, prendendo a modello il comportamento di una persona media, che versi nelle stesse condizioni.

Ebbene gli elementi sopra menzionati sono sicuramente configurabili al caso di specie, e pertanto, alcuna imputabilità può essere addebitata alla ricorrente.

In ogni caso una prova informatizzata, come quella del caso di specie, che non prevede facilitazioni per l'accessibilità non solo lede la par condicio – principio imprescindibile in un concorso pubblico - ma disattende anche il D.lgs. n. 82/2005, recante il “Codice dell'Amministrazione digitale”, nonché D.lgs. n.106/2018 “Attuazione del Direttiva UE 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e applicazioni mobili degli enti pubblici”.

L'inconveniente riscontrato nel corso dello svolgimento della prova orale (interruzione della connessione) sostenuto dalla dr.ssa Verrastro, ha compromesso in maniera definitiva il regolare svolgimento della stessa, con conseguente ulteriore danno in capo alla stessa del mancato inserimento nella graduatorie di merito del corso di specializzazione TFA e conseguente partecipazione allo stesso.

Pertanto, risulta del tutto evidente la illegittimità dell'operato della P.A. e della commissione esaminatrice, con conseguente nullità e/o annullabilità della prova orale sostenuta dalla ricorrente.

\*\*\*\*\*

Fermo quanto sopra precisato, la difesa scrivente tiene ulteriormente ad evidenziare che la quarta commissione esaminatrice ha violato le disposizioni impartite dallo stesso Ateneo, nella specie la pubblicazione e relative indicazioni circa la terza prova (prova orale).

Invero, i dettami della pubblicazione sopra menzionati prevedono che: La Commissione, all'orario stabilito, avvierà la "seduta on line" relativa alla prova concorsuale. Il/la candidato/a potrà connettersi 10 minuti prima dell'inizio della seduta accedendo alla piattaforma mediante il link pubblicato sul calendario di convocazione, utilizzando il pulsante "Partecipa" (vedi Linee Guida); Il/la candidato/a dovrà: a. attivare la webcam; b. mantenere la connessione attiva per l'intera durata della seduta; c. avere a disposizione il documento di riconoscimento già registrato in fase di iscrizione al concorso; d. assicurare l'assenza nel locale di persone di supporto durante lo svolgimento della prova; e. attivare il microfono solo quando chiamati dalla Commissione; f. rendersi riconoscibili e visibili, mantenere la webcam telecamera attiva per tutta la durata della prova, posizionandola con una inquadratura a 'mezzobusto' che includa le mani; g. tenere durante la prova lo sguardo costantemente rivolto verso la webcam. h. Non è permesso, durante il corso della prova, comunicare con terzi salvo che con i membri della Commissione esaminatrice. È necessaria la massima puntualità per consentire il regolare svolgimento della seduta. Il/la candidato/a che per qualsiasi motivo non si presenta alla prova nell'orario di convocazione sarà considerato rinunciatario. La Commissione, potrà verificare che i candidati siano soli nella stanza, che non si avvalgano di libri, appunti o altri dispositivi utili per la consultazione.

Sarà escluso dalla prova Il/la candidato/a che contravviene alle disposizioni elencate ed a quelle che possono essere stabilite dalla Commissione per assicurare la sincerità della prova.

Al caso di specie la ricorrente non commesso alcuna violazione delle disposizioni elencate dall'Ateneo e per le quali era prevista l'esclusione dalla sessione di esami.

La ricorrente, invero, non è stata esclusa dalla sessione di esame, ma è stata ritenuta non valutabile dalla stessa commissione.

Ebbene, le disposizioni ministeriali e rettorali in riferimento alla valutazione della prova prevedono che la stessa venga espressa in voti, con l'ulteriore previsione della ipotesi di esclusione in caso di violazione delle disposizioni sopra elencate.

Il giudizio di NV espresso nei confronti della ricorrente, in merito alla valutazione della prova orale non è previsto tra i criteri elencati dal ministero e/o dall'Ateneo.

L'operato illegittimo della quarta commissione esaminatrice e dell'Amministrazione resistente, in ogni caso risulta gravemente lesivo del diritto della ricorrente, alla quale è stato, appunto, precluso di partecipare, in condizioni di parità al corso di specializzazione per le attività di sostegno (Art. 51, 3 Cost, 21 comma 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo: “ ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese”), in ragione delle capacità professionali ritenute utili all'Amministrazione (Art. 51 e 97 Cost), come uno dei modi in cui si può esprimere la sua personalità, con possibile attuazione del diritto al lavoro (Art. 2 e 4Cost).

Da quanto sopra evidenziato risulta palese la illegittimità dell'operato della commissione esaminatrice, con conseguente nullità e/o annullabilità della terza prova orale e di tutti gli atti ad essa connessi e consequenziali.

**ILLEGITTIMITA' DELLA OMESSA VALUTAZIONE TECNICA DELLA PROVA ORALE OPERATA QUARTA COMMISSIONE ESAMINATRICE - VIOLAZIONE E FALSA APPLCAZIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE ESAMINATRICE ALLE DIRETTIVE IMPARTITE DALL'ATENEO - VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 e 97 DELLA COSTITUZIONE, DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I CANDIDATI CHE HANNO PARTECIPATO ALLE PROVE ORALI, SUPERFICIALITA' DEL GIUDIZIO, ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONBE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA PROVA**

La ricorrente ammessa alla partecipazione del bando di selezione per l'ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni



con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, ha sostenuto la prova preselettiva con esito 24.5/30, la seconda prova con esito 29/30, con titoli valutati in punti 4.

In data 27.01.2021 le stessa sosteneva a distanza la terza prova orale ritenuta illegittimamente ed inspiegabilmente non valutabile dalla commissione per disguidi e/o malfunzionamento della connessione internet.

Per chiarezza esplicativa si tiene ad evidenziare le modalità di svolgimento della terza prova.

La stessa consisteva in approfondimenti e critiche delle tematiche della seconda prova evidenziando questioni motivazionali individuali, e precisamente le motivazioni della candidata nella scelta di intraprendere il percorso dell'insegnamento dell'attività di sostegno scolastico.

Ebbene la ricorrente nella terza prova nel conferire procedeva immediatamente con l'approfondimento della tematica della seconda prova (superata dalla stessa con esito 29/30), affrontando nello specifico, con padronanza e conoscenza della materia, l'entropia di Hüssel, le 5 abilità dell'intelligenza emotiva di Coleman, e prima dell'interruzione stava, appunto, già relazionando della propria esperienza lavorativa come tutor DSA (disturbi specifici dell'apprendimento).

Pertanto, anche se la prova effettuata dalla ricorrente, per cause alla stessa non imputabili, è terminata qualche istante prima della sua regolare conclusione, la stessa sarebbe dovuta essere valutata dalla commissione esaminatrice, sulla base di quanto già opportunamente relazionato e discusso nel corso della stessa.

Ma vi è di più!!!

Come evidenziato la terza prova volgeva essenzialmente sull'approfondimento delle tematiche affrontate nella seconda prova, che come precisato è stata superata brillantemente dalla ricorrente.

Ebbene, non si riesce a comprendere i parametri di valutazione adottati dalla quarta commissione esaminatrice, nella specie non valutando l'approfondimento operato dalla ricorrente circa le tematiche già

trattate nella seconda prova, la quale, come evidenziato, è stata superata dalla dr.ssa Verrastro con votazione 29/30, appena al di sotto del massimo previsto.

Come precisato nel corpo dell'atto, a causa ed in conseguenza del protrarsi dello stato emergenziale da COVID 19, per il V ciclo sul sostegno 2019/2020 gli atenei, su nota Ministeriale (MIUR provvedimento del 27.11.2020), avevo disposizioni di organizzare la seconda prova pratica (prova scritta) con modalità a distanza, avendo l'accortezza di uniformare la procedura tra le varie sedi per evitare trattamenti differenziati tra i candidati (come meglio sarà precisato nel corso dell'atto, uniformità non applicata dai rispettivi atenei).

Pertanto, attesa la straordinarietà dettata dalla suddetta emergenza, la seconda prova scritta, è stata convertita in prova orale a distanza.

Ebbene, anche in considerazione di quanto sopra evidenziato, la terza prova orale, la quale verteva su approfondimenti delle tematiche della seconda prova, essendosi questa ultima sostenuta oralmente, la candidata poco o nulla avrebbe potuto ulteriormente approfondire sulle tematiche della seconda prova superata con votazione 29/30.

A parere della difesa scrivente la dr.ssa Verrastro, vista la assoluta conoscenze e padronanza della materia trattata sia nella seconda prova, sia nell'approfondimento della stessa comunque avvenuto nella terza prova, in relazione ai criteri di valutazione, avrebbe già abbondantemente ed esaustivamente fornito alla commissione i parametri necessari per una valutazione tecnica positiva circa il superamento della prova.

Pertanto atteso che la valutazione della prova di un concorso pubblico esprime e sintetizza il **giudizio tecnico** discrezionale della commissione, e che la restante parte della terza prova, finalizzata solo ed esclusivamente su questioni motivazionali individuali circa la scelta dell'insegnamento del sostegno agli alunni diversamente abili, la quarta commissione nella valutazione della prova non avrebbe potuto rilevare a riferimento della valutazione quest'ultima circostanza, la quale vertente su motivazioni esclusivamente personali della candidata non avrebbe comunque potuto concorrere alla formazione della

votazione, essendo, appunto, un corollario esperienziale e motivazionali attenenti alla sola sfera professionale, e pertanto, prive di eventuale valutazione tecnica.

Da quanto sopra evidenziato risulta palese l'illegittimità operata dalla quarta commissione esaminatrice nella mancata valutazione tecnica della prova svolta dalla dr.ssa Verrastro.

In tal senso si è espresso anche la Giurisprudenza Amministrativa, la quale con sentenza del T.A.R. Calabria Reggio Calabria ha statuito che *“quando si fa luogo al raffronto tra le posizioni dei diversi candidati, deve essere assicurata, quanto meno in forma sintetica, l'esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione, rendendo percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica. Ciò appare consono non solo al sacrosanto principio di trasparenza cui l'intera attività amministrativa deve conformarsi, ma allo stesso disposto dell'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato”* (cfr. **TAR Calabria Reggio Calabria, Sentenza del 31 ottobre 2006, n. 1677**).

La illegittimità dell'operato della commissione esaminatrice circa la mancata valutazione della prova sostenuta dalla ricorrente (si precisa ancora una volta che la commissione esaminatrice si è espressa con l'acronimo N.V.), viene ulteriormente confermata dalla Giurisprudenza Amministrativa, suggellata dalla Corte Costituzionale, ha sancito da tempo che **nei concorsi pubblici la valutazione dei candidati è sufficientemente espressa con un voto numerico**, idoneo a condensare la motivazione, avendo affermato che «il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico (o di un esame di abilitazione) esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti» (cfr., **ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5175 e Sez. VI, 2 aprile**

**2012, n. 1939, sez. III 28 settembre 2015 n. 4518; Consiglio di Stato, Sez. V, 30 novembre 2015, n. 5407). Tale principio è stato definito “diritto vivente” dalla stessa Corte Costituzionale (cfr. sentenze 30 gennaio 2009, n. 20, e sentenza 15 giugno 2011, n. 175).**

Invero, nell’ambito delle valutazioni delle prove concorsuali, dunque, la motivazione rappresenta il veicolo che consente al candidato di percepire l’iter logico seguito nella formulazione dei giudizi da parte della commissione, oltre che dei criteri predeterminati che la stessa ha applicato nel caso concreto.

In buona sostanza, la motivazione del giudizio valutativo nell’ambito delle procedure concorsuali riveste un ruolo fondamentale per la regolarità della procedura della commissione esaminatrice.

Da quanto evidenziato è emerso il ruolo fondamentale che riveste la motivazione nell’esaminare il candidato di un concorso pubblico, motivazione non espressa dalla Commissione esaminatrice in totale violazione dell’articolo 3 della l. n. 241/90, il quale impone, appunto la motivazione, per tutti i provvedimenti - amministrativi, ivi comprese le manifestazione di giudizio tecnico quali le valutazioni attribuite alle prove concorsuali.

In altre parole, la legittimità di ogni provvedimento amministrativo (così l’operato della quarta commissione esaminatrice circa la mancata valutazione della prova sostenuta dalla ricorrente), deve essere parametrata in base alla **congruità ed esaustività del referto motivazionale** che lo stesso atto rechi, cosicché emerga l’iter logico seguito e le ragioni specifiche che hanno indotto l’autorità amministrativa e/o la commissione esaminatrice ad adottare il provvedimento, anche in relazione alle risultanze della esposizione degli approfondimenti della seconda prova effettuati dalla ricorrente.

Giova ulteriormente evidenziare che la prova orale del concorso in esame, sarebbe stata superata dalla ricorrente con una votazione non inferiore a 21/30, così come disposto dal D.M. 30 settembre 2011, e che pertanto, avendo la ricorrente relazionato e approfondito dettagliatamente ed esaustivamente gli argomenti della seconda prova, probabilmente con una valutazione tecnica della commissione esaminatrice la dr.ssa Verrastro avrebbe superato la terza prova.

Risulta palese, pertanto, la illegittimità dell'operato della commissione esaminatrice, con conseguente nullità e/o annullabilità della terza prova orale e di tutti gli atti ad essa connessi e consequenziali.

**VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 e 97 DELLA COSTITUZIONE, DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I CANDIDATI CHE HANNO PARTECIPATO ALLE PROVE, SUPERFICIALITA' DEL GIUDIZIO, ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO**

Si deduce, inoltre, la (già anticipata) palese contraddittorietà del giudizio di non valutazione della prova orale sostenuta dalla ricorrente, per cause non imputabili alla stessa (interruzione del collegamento internet a prova già in corso), e la mancata previsione negli altri atenei dell'emissione di detto giudizio di non valutazione in caso di interruzione del collegamento in rete, con palese violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento dei candidati partecipanti allo stesso corso di formazione ma in Atenei diversi.

A conferma di quanto sopra detto, si evidenzia che ai sensi del DM 30 settembre 2011, che detta la disciplina dei criteri e modalità per lo svolgimento dei predetti corsi di specializzazione sul sostegno V ciclo 2019/2020, il quale prevede che il secondo step della selezione debba consistere in “una o più prove scritte ovvero pratiche”, il MUR, con la nota 33310 del 27 novembre 2020, ha autorizzato gli atenei ad organizzare la seconda prova “pratica” secondo modalità a distanza, avendo, l'accortezza di **“uniformare la procedura tra le varie sedi per evitare trattamenti differenziati tra i candidati”**.

Orbene, a fronte di tali provvedimenti ministeriali, è evidente che la mancata valutazione della terza prova (tra l'altro seppur parzialmente sostenuta brillantemente dalla ricorrente) con conseguente esclusione della ricorrente dalla graduatoria finale degli ammessi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità –

Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, non sia giustificata, visto che anch'essa, se l'ateneo di appartenenza (Suor Orsola Benincasa) avesse previsto un giudizio di valutazione uniforme agli altri atenei, con elevata probabilità avrebbe potuto essere ammessa al suddetto corso di formazione.

In tali provvedimenti il Ministero ha anche espressamente ordinato che siano garantite modalità uniformi tra i vari atenei, condizione che non può ritenersi rispettata dall'Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, la quale, appunto, in difformità di quanto previsto dalla nota Ministeriale n. 33310 del 2020, nonché in violazione ai principi di par condicio, ai principi generali dettati in materia di pubblici concorsi, nonché in violazione del buon andamento della P.A, dell'imparzialità della stessa, e del principio di uguaglianza ex art 3 della Costituzione, non si è uniformità agli altri Atenei.

In nessun'altro ateneo è previsto un giudizio di non valutazione della prova, ma il giudizio di ammissione al corso, ammissione e eventuale esclusione del candidato in caso di violazione delle disposizioni contenute nei vari Decreti Rettorali in riferimento ad alcune regole da rispettare, quali avere a disposizione il documento di riconoscimento già registrato in fase di iscrizione al concorso, assicurare l'assenza nel locale di persone di supporto durante lo svolgimento della prova, attivare il microfono solo quando chiamati dalla Commissione, rendersi riconoscibili e visibili, mantenere la webcam telecamera attiva per tutta la durata della prova, posizionandola con una inquadratura a 'mezzobusto' che includa le mani, tenere durante la prova lo sguardo costantemente rivolto verso la webcam, ed il divieto di comunicare con terzi.

Ebbene, alcune delle suddette regole è stata violata dalla ricorrente, la quale per causa di forza maggiore non imputabile alla stessa, semmai imputabile alla condotta negligente della commissione esaminatrice, dovuto ad un omesso controllo ad inizio sessione della regolare connessione dei candidati.

La mancata previsione di prove suppletive e/o di valutazione della prova svolta parzialmente a causa dell'interruzione del collegamento, denota, quindi, un'assoluta illegittimità dell'operato dell'Ateneo e della quarta commissione esaminatrice.

Ma vi è di più!!!

Come abbondantemente descritto nel corpo dell'atto, la quarta commissione esaminatrice per una interruzione del collegamento internet ha interrotto senza alcuna motivazione la prova incorso di svolgimento della dr.ssa Verrastro, senza alcuna valutazione della stessa (anche se svolta solo parzialmente per cause non imputabili alla ricorrente, semmai ad una palese negligenza della commissione esaminatrice), nonché senza predisporre l'eventuale sessione suppletiva per la ripetizione della prova.

Ebbene, detto comportamento adottato dalla quarta commissione lede gravemente i diritti della ricorrente, oltre a violare i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della P.A., sanciti dalla Carta Costituzionale, ha violato e disapplicato tutti i principi e norme previste per lo svolgimento dei pubblici concorsi, oltre a violare palesemente i dettami ministeriali circa la uniformità delle regole per lo svolgimento delle prove.

Invero la stessa quarta commissione esaminatrice per un disagio tecnico e/o malfunzionamento della connessione, ha di fatto escluso la ricorrente dalla partecipazione al corso di specializzazione per il sostegno, mentre per altri candidati ha disposto sessioni di esami suppletive.

Infatti, come facilmente rilevabile dalla documentazione in atti, la quarta commissione ha disposto in data 18.01.2021, una prova suppletiva della seconda prova orale, per la candidata Russo Del Prete Maria Rosaria.

Ebbene la condotta tenuta dalla commissione esaminatrice risulta essere del tutto illegittima e lesiva dei diritti della ricorrente, con palese violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione, del principio di imparzialità e buon andamento della P.A., del principio della par condicio, del legittimo affidamento del privato nei confronti della P.A., e di tutte le norme predisposte per la trasparenza e correttezza dei pubblici concorsi.

Oltre alla quarta commissione anche altre commissioni dello stesso Ateneo, in circostanze simili a quelle verificatesi con la ricorrente, hanno predisposto sessioni di esami suppletive, e precisamente per i candidati Ciaramella Mariachiara e La Rosa Marilena.

Ebbene, dette violazione e disparità di trattamento fra i diversi candidati, rendono del tutto illegittimo lo svolgimento della terza prova orale sostenuta dalla ricorrente con conseguente nullità e/o annullabilità della suddetta sessione di esame e di tutti gli atti connessi e consequenziali alla stessa.

\*\*\*\*\*

**ILLEGITTIMITA' DELLA PROVA ORALE – ECCESSO DI POTERE, OMESSA  
PREDETERMINAZIONE E/O PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE,  
VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO*, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE  
DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS,  
SUPERFICIALITA' DEL GIUDIZIO**

Si eccepisce, infine, la illegittimità della terza prova del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, (D.M. 30 settembre 2011), sostenuta in data 27.01.2021, ore 14 e 30, Gruppo 7, pubblicato in data 03.02.2021, nella parte in cui prevede quale esito della prova sostenuta dalla dr.ssa Verrastro Angela Non Valutabile, per mancata predeterminazione e pubblicazione da parte dell'Ateneo e della commissione esaminatrice dei criteri di valutazione delle prove, prima della valutazione della stessa.

Giova in effetti precisare che nei concorsi pubblici, i criteri di valutazione delle prove, cui attribuire un punteggio numerico, devono essere definiti o dal bando di concorso o dalla commissione al momento dell'insediamento o comunque prima dello svolgimento della prova.

Il DPR n. 487/1994, all'art. 12 comma 1, infatti, così recita: *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. Sono, altresì, predeterminati, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale di ogni candidato, i quesiti da porre ai candidati per*



*ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, che garantiscono l'imparzialità delle prove. I criteri e le modalità di cui al presente comma sono formalizzati in appositi atti”.*

Il suddetto principio viene ribadito anche dal TAR Campania con la sentenza del 27 febbraio 2016 n. 1087, la quale richiama, al riguardo, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha stabilito e/o ribadito: *"la commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione e le singole valutazioni da una sintesi delle proprie ipotesi valutative - i criteri di cui all'articolo 12 del Dpr 487/1994"* (**sentenza Cassazione SSUU n.14896 del 21 giugno 2010**).

I criteri di valutazione devono, pertanto, necessariamente essere stabiliti prima della correzione delle prove.

Da premettere che la giurisprudenza ha offerto sinora un'interpretazione conservativa della succitata norma, precisando che l'attività di predeterminazione può avvenire anche dopo lo svolgimento delle prove, purché prima che si proceda alla loro correzione e/o valutazione.

Si è in tal senso puntualizzato che «La fissazione di sub-criteri per la valutazione delle prove concorsuali, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, non è soggetta a una pubblicazione antecedente allo svolgimento delle prove, avendo una simile operazione il solo scopo di scongiurare il sospetto di favoritismi verso singoli candidati, con la conseguenza che si dovrà ritenere legittima la determinazione dei predetti criteri dopo l'effettuazione delle prove concorsuali, purché prima della loro concreta valutazione (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 19 giugno 2015 n. 597; si è espresso in tal senso anche T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 10 gennaio 2017 n. 368, nonché T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III 07 maggio 2014 n. 4733 ).

L'assunto è enunciato anche dal Giudice d'Appello che ha al riguardo precisato che «Il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali che, ai sensi dell'art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere stabiliti dalla commissione nella sua

prima riunione (o tutt'al più prima della correzione e/o valutazione delle prove scritte), deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione». (**Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 marzo 2015 n. 1411**).

I criteri di valutazione ad avviso della Sezione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove». (**T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8426**).

Pertanto la giurisprudenza detta le linee guida dell'interpretazione della suddetta norma in maniera restrittiva ritenendo legittima la determinazione dei predetti criteri dopo l'effettuazione delle prove concorsuali, purché prima della loro concreta valutazione, cioè antecedentemente all'effettiva correzione e/o valutazione delle prove.

Al caso di specie, ed in particolare alla terza prova orale sostenuta dalla ricorrente, i criteri di valutazione non sono stati ben chiari, e comunque non sono stati allestiti ne prima dell'espletamento della prova, ne immediatamente della prima della sua valutazione (rectus non valutazione).

La predeterminazione di adeguati criteri valutativi assurge pertanto ad elemento essenziale nello svolgimento di un concorso pubblico.

In ogni caso la mancata predeterminazione dei criteri nel corso della prima riunione della Commissione, di per sé sola, rende illegittimo il procedimento adottato dall'Ateneo Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e dalla commissione esaminatrice.

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 DELLA L. N. 241 DEL 1990, 296, COMMA 2, TFUE (TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA) E 41, COMMA 2, LETT. C), DELLA CARTA FONDAMENTALE DEI DIRITTI DELL'UNIONE EUROPEA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA (ART. 24 COST.), DEI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE E DI UGUAGLIANZA SANCITI DAGLI ARTT. 97 E 3 COST..**

Gli atti impugnati sono carenti, in senso assoluto, di motivazione circa alcuni aspetti cruciali che riguardano gli interessi della ricorrente, in palese violazione dell'art. 3, comma 1, della l. n. 241 del 1990, secondo cui "1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria". Occorre segnalare, altresì, che il principio della motivazione è previsto, oltre che nell'art. 3 della l. n. 241 del 1990, anche nell'art. 296, comma 2, TFUE e nell'art. 41, comma 2, lett. c), della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea (da leggere in relazione all'art. 51, che ne estende l'applicazione agli Stati membri) e, come tale, ha ricevuto importanti riscontri nella giurisprudenza della Corte di Giustizia (particolarmente chiaro, in ordine ai principi sopra menzionati, il dettato della decisione della Corte di Giustizia UE, 22 marzo 2001, C - 17/99, ad avviso della quale la motivazione deve fare apparire, in forma chiara e non equivoca, l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo). D'altro canto, non può non rilevarsi, nella fattispecie, anche la violazione del diritto alla difesa (art. 24 cost.) e dei principi di buona amministrazione e di uguaglianza sanciti dagli artt. 97 e 3 Cost., perché, con i provvedimenti impugnati, verso i quali la ricorrente, in via preventiva ed extragiudiziale, non ha potuto compiere alcuna concreta azione difensiva.

Tutto ciò considerato, i provvedimenti impugnati sono certamente illegittimi e come tali meritevoli di annullamento, con la conseguenza che la ricorrente chiede che l'Ill.mo Collegio adito, Voglia così decidere.

### **Sulla domanda cautelare**

Il fumus boni iuris è insito nella fondatezza dei motivi su riportati in fatto e diritto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti. Il periculum in mora, invece, è determinato dalla situazione di grave ed irreparabile pregiudizio alla sfera soggettiva della ricorrente che l'illegittima esclusione dalla graduatoria nominativa finale di merito degli ammessi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, pubblicata in data 09.02.2021, sul sito dell'Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, a alla conseguente partecipazione al suddetto corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Invero il corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado ha già avuto inizio in data 19.02.2021, e si concluderà con il titolo di specializzazione delle attività di sostegno, e pertanto la ricorrente, in caso di mancato accoglimento della domanda cautelare con ammissione, anche con riserva al suddetto corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, vedrà definitivamente sfumare e compromettere la possibilità di accedere all'insegnamento per il sostegno. L'interesse della ricorrente, dunque, è di fondamentale importanza per assicurare alla stessa di effettuare nuovamente la prova orale ovvero di essere inserita, seppur con riserva, nella graduatoria nominativa finale di merito degli ammessi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, pubblicata in data 09.02.2021, sul sito dell'Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, a alla conseguente partecipazione al

suddetto corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Al suddetto pregiudizio, può ovviarsi solo ammettendo la ricorrente con riserva, previa sospensione e/o rettifica della graduatoria nominativa finale di merito degli ammessi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, e a partecipare al suddetto corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, finalizzato, appunto, al conseguimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità.

Dunque, la ricorrente chiede all'Ill.mo Tar della Campania adito, l'emanazione di un provvedimento cautelare, anche inaudita altera parte, che ammetta la stessa anche con riserva nella graduatoria nominativa finale di merito degli ammessi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, pubblicata in data 09.02.2021, sul sito dell'Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, ed alla conseguente ammissione e partecipazione al suddetto corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ovvero il diritto della stessa alla ripetizione della terza prova orale, finalizzata alla ammissione al corso, chiedendo altresì all'Ill.mo Collegio adito di ordinare all'Amministrazione e all'Ateneo resistente di indire eventualmente una prova orale suppletiva.

## **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI**

### **PROCLAMI EX ART. 41, CO. 4, C.P.A.**

Atteso che la notificazione del ricorso nei modi ordinari è particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, conformemente a pacifica giurisprudenza, trattandosi di fattispecie in cui potrebbe essere potenzialmente molto ampio e di non agevole individuazione il novero dei controinteressati, qualora l'Ill.mo TAR ne ritenesse necessaria la notifica, si formula sin d'ora istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione

degli atti sul sito web delle intime Amministrazioni ed Enti, essendo onere delle stesse collaborare in tali complessi casi alla loro individuazione, e per tanto si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo agli eventuali controinteressati, individuati negli ammessi al corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, della scuola secondaria di secondo grado, scuola secondaria di secondo grado, presso l'Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, nonché tutti i soggetti inseriti nella graduatoria nominativa finale di merito degli ammessi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, pubblicata in data 09.02.2021 (scuola secondaria di secondo grado), sul sito dell'Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, nonché gli ammessi in soprannumero ai sensi del D.M. 92 del 08.02.2019 art. 4 comma 4, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/hom> e dell'Ateneo dell'Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, [https //www.unisob.na.it](https://www.unisob.na.it), ovvero mediante pubblici proclami prescrivendone le modalità.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Considerata la necessità di acquisire la terza prova orale effettuata dalla ricorrente in modalità a distanza in data 27.01.2020, del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, (D.M. 30 settembre 2011), presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, si chiede altresì, che Codesto Ecc.mo Collegio voglia ordinare alla P.A. e all'Ateneo resistente la produzione di tutti gli atti, documenti e registrazione della del procedimento e in particolare di quelli relativi alla terza prova del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, (D.M. 30 settembre 2011),

sostenuta dalla ricorrente in data 27.01.2021, ore 14 e 30, presso la quarta Commissione, Gruppo 7, pubblicata in data 03.02.2021, accertandone preventivamente la paternità.

Per tutto quanto dedotto, e considerato

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER LA CAMPANIA – SEDE DI NAPOLI**

- **in via cautelare**, anche inaudita altera parte,, annullare la prova orale del bando di selezione per l'ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, (D.M. 30 settembre 2011), recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, della scuola secondaria di secondo grado, pubblicata sul sito dell'Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli;
- annullare tutti i verbali e gli atti della terza prova del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, (D.M. 30 settembre 2011), sostenuta in data 27.01.2021, ore 14 e 30, presso la quarta commissione, Gruppo 7, pubblicato in data 03.02.2021, nella parte in cui prevede per la sig. Verrastro Angela la valutazione (voto) della terza prova Non Valutabile, esiti pubblicati sul sito dell'Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli;
- annullare gli elenchi pubblicati dall'Ateneo resistente recante i nominativi dei candidati ammessi al corso di specializzazione sostegno (in breve TFA Sostegno Anno Accademico 2019/2020), laddove escludono il nominativo della ricorrente;
- annullare il bando adottato dall'Ateneo resistente, pubblicato nel sito istituzionale, con il quale venivano indette le procedure della terza prova orale, nella parte in cui disciplinano le modalità di svolgimento e di superamento della prova ai fini dell'ammissione al corso;

- annullare la graduatoria nominativa finale di merito degli ammessi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, pubblicata in data 09.02.2021, sul sito dell’Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, nella parte in cui non contempla l’inserimento tra gli ammessi del nome della ricorrente;
- annullare e/o sospendere il corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, (D.M. n. 95 del 12.02.2020), provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente al corso;
- annullare tutti i provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso – nella parte lesiva per la ricorrente;
- annullare il verbale e il giudizio comminato dalla quarta commissione alla ricorrente in riferimento alla terza prova del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, (D.M. 30 settembre 2011), sostenuta in data 27.01.2021, ore 14 e 30;
- annullare, in ogni caso tutti gli atti e verbali della commissione esaminatrice nella parte in cui si sono rilevati lesivi della posizione della ricorrente, in particolare gli atti e verbali della commissione esaminatrice nella parte in cui ha ritenuto non valutabile (NV) la terza prova effettuata dalla ricorrente in data 27.01.2021;
- annullare per quel che occorra tutti i successivi atti della procedura;
- annullare la prova orale sostenuta in data 27.01.2021, con modalità da remoto;
- annullare ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, sempre nei limiti d’interesse della ricorrente
- **in via cautelare, in subordine**, sospendere l’efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e di tutti gli atti connessi e/o consequenziali, per l’effetto, disporre in capo alle Istituzioni e Enti resistenti l’obbligo di procedere alla riammissione della ricorrente alla prova orale, mediante convocazione della stessa per l’effettivo e legittimo svolgimento, ovvero in subordine per



l'ammissione di una prova orale suppletiva, da esperirsi in sessioni ad hoc per la ricorrente e sempre per la integrale riammissione della ricorrente alla procedura del corso concorso medesimo, e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi inclusa la riedizione o il rifacimento della terza prova orale per la ricorrente;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati con ogni conseguenziale statuizione.
- Accertare e dichiarare la illegittimità e annullabilità di tutti gli atti e verbali inerenti il giudizio, comminato dalla quarta commissione esaminatrice alla ricorrente in riferimento alla terza prova del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, (D.M. 30 settembre 2011), sostenuta presso l'Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli in data 27.01.2021, ore 14 e 30, e pubblicati in data 03.02.2021, della illegittima esclusione della ricorrente dalla graduatoria nominativa finale di merito per l'ammissione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, pubblicata sul sito dell'Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli in data 09.02.2021, nella parte in cui non contempla l'inserimento della ricorrente tra gli inseriti in graduatoria finale di merito e gli ammessi, anche con riserva, al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, e a procedere alla riammissione della ricorrente alla terza prova del suddetto corso, ovvero in subordine per l'ammissione di una prova orale suppletiva, da esperirsi in sessioni ad hoc per la ricorrente e sempre per la integrale riammissione della stessa al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, ovvero a disporre il diritto della ricorrente ad essere ammessa direttamente corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria

di secondo grado, con reinserimento della ricorrente nell'elenco della graduatoria nominativa finale di merito degli ammessi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, pubblicata in data 09.02.2021, sul sito dell'Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento ivi inclusa la riedizione o il rifacimento della prova orale per la ricorrente e conseguentemente

- condannare le Amministrazioni intimatè all'adozione del relativo provvedimento di riammissione della ricorrente a sostenere la prova orale (terza prova) del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, ovvero per l'ammissione di una prova orale suppletiva, da esperirsi in sessioni ad hoc per la ricorrente e sempre per la integrale riammissione della stessa al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, ovvero a disporre il diritto della ricorrente ad essere ammessa direttamente corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento, ivi incluso il diritto della ricorrente a risostenere la prova orale (terza prova), del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, ovvero per l'ammissione di una prova orale suppletiva, da esperirsi in sessioni ad hoc per la ricorrente e sempre per la integrale riammissione della stessa al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, ovvero a disporre il diritto della ricorrente ad essere ammessa direttamente corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno

Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, per il reinserimento della ricorrente nella graduatoria finale di merito per l'ammissione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, pubblicata in data 09.02.2021, con reinserimento della ricorrente nell'elenco della graduatoria nominativa finale di merito degli ammessi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, pubblicata in data 09.02.2021, sul sito dell'Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi incluso il diritto della ricorrente a risostenere la prova orale (terza prova), e/o al pagamento di somme equivalenti, con interessi e rivalutazione, come per legge

- **nel merito** e in subordine accogliere il ricorso e annullare gli impugnati provvedimenti, e conseguentemente disporre il rifacimento della terza prova orale del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, ordinando la relativa partecipazione e/o ammissione al corso della ricorrente;

Con vittoria di spese legali e compensi professionali del grado di giudizio, da distrarsi all'antistatario procuratore.

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Si dichiara, ai fini del pagamento del contributo unificato, che il valore della presente controversia è indeterminabile, e che si verte in materia del pubblico impiego, e che lo stesso è esente attese le condizioni reddituali della ricorrente (reddito familiare complessivo) inferiore ad euro 34.585,23.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., il difensore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata [vincenzo.mellone@forotorre.it](mailto:vincenzo.mellone@forotorre.it), dove intende ricevere le comunicazioni relative al processo.

Si depositano gli atti di cui al separato indice.

Con Osservanza.

Torre Annunziata li 24.02.2021

avv. Vincenzo Mellone